

Commercialisti - Revisori Legali



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
OLIVIERI Alessandra
MALATESTA Luciana

Nuova regolamentazione dei sacchetti in plastica

Gentile cliente,

il 13 agosto 2017 è entrata in vigore la [legge 123/2017](#), di conversione del D.L. 91/2017, che all'art.9 bis contiene la nuova normativa sulle borse di plastica. Questa nuova norma mira a favorire la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e si applica indistintamente a tutti i sacchetti di plastica, con o senza manici, realizzati con polimeri, e nello specifico sia a quelli forniti ai clienti per il trasporto di merci e prodotti al di fuori del punto vendita, sia a quelli richiesti per fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi (ad es. reparti ortofrutta, macelleria, gastronomia, ecc.).

Caratteristiche delle borse utilizzabili

A partire dal 1° gennaio 2018, dunque, tutti i negozianti hanno l'obbligo di utilizzare sacchetti *biodegradabili e compostabili* secondo i requisiti della norma UNI EN 13432, ma anche contenenti una percentuale di *carbonio biobased* che la legge richiede in misura crescente, ossia: *almeno il 40% dal 1° gennaio 2018; almeno il 50% dal 1° gennaio 2020; non inferiore al 60 % da gennaio 2021.*

Per il dettaglio delle caratteristiche specifiche delle suddette shopper si rimanda ad un [prospetto](#) realizzato da Assobioplastiche e Confcommercio.

Ulteriore caratteristica che tali borse devono possedere per poter essere considerate "a norma" è l'apposizione da parte dei produttori di diciture identificative quali "compostabile", "rispetta la normativa UNI EN 13432" o "sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002", oppure la presenza dei *loghi* degli organismi certificatori accreditati che attestano la conformità del prodotto.

Altra importante novità prevista dalla nuova normativa è il **divieto di distribuzione gratuita delle buste di plastica** in possesso dei requisiti sopra esposti; a tal riguardo il loro prezzo di vendita per singola unità deve risultare distintamente nello scontrino o nella fattura di acquisto dei prodotti trasportati. Nella norma non vi è alcun riferimento sull'ammontare di tale prezzo, per cui l'importo da addebitare al cliente finale può essere stabilito liberamente dal venditore e può essere anche simbolico (es. € 0,01).

Sanzioni

La violazione delle disposizioni di cui agli [artt. 226-c.2 \("divieto di commercializzazione delle borse di plastica"\)](#) e [226-c.3 \("riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero"\)](#) del D.lgs. [152/2006](#) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va **da 2.500,00 a 25.000,00 euro**, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda ingenti quantità di borse di plastica o un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.

Lo studio.

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Via dei Piccolomini, 28 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net